



## **CODICE**

# **PER IL TRATTAMENTO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA SOGGETTI RILEVANTI E DA PERSONE STRETTAMENTE LEGATE**

*(Internal Dealing Code)*

DATA APPROVAZIONE 04 dicembre 2024	DATA ENTRATA IN VIGORE 05 dicembre 2024
---------------------------------------	--

**INDICE**

Premessa .....	3
1 – Definizioni .....	3
2 – Ambito di applicazione .....	4
3 – Procedura per l’individuazione dei Soggetti Rilevanti e delle Persone strettamente legate agli stessi .....	4
4 – Obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti nei confronti della Consob; termini e modalità di adempimento .....	5
5 – Obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti nei confronti della Società; termini e modalità di adempimento .....	6
6 – Obblighi informativi della Società nei confronti del pubblico; termini e modalità di adempimento .....	6
7 – Ulteriori obblighi dei Soggetti Rilevanti .....	6
8 – Divieto o Limitazione al compimento di Operazioni Rilevanti .....	6
9 – Soggetto preposto all’attuazione dell’Internal Dealing Code .....	7
10 – Sanzioni .....	8
11 – Accettazione del codice e obblighi dei Soggetti Rilevanti .....	8
12 – Trattamento dei dati personali e informativa privacy .....	9
13 – Disposizioni finali .....	9
14 – Entrata in vigore.....	10
Allegato 1 .....	11
Allegato 2.....	13
Allegato 3.....	14

**PREMESSA**

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. (la “Società” o “Banca Generali”) ha adottato il presente Codice (come *infra* definito) volto a disciplinare, con efficacia cogente – in conformità a quanto disposto, tra gli altri, dall’articolo 19 del Regolamento UE n. 596/2014 (il “Regolamento MAR”) e dall’articolo 152-*quinquies.1* del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”) – gli adempimenti e i relativi flussi informativi connessi alle operazioni effettuate dai c.d. Soggetti Rilevanti nonché dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti (come definiti al successivo paragrafo 1).

**1 – DEFINIZIONI**

In aggiunta ai termini eventualmente definiti in altre clausole del presente Codice, ai fini dello stesso, i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato indicato al presente paragrafo, essendo inteso che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa:

- 1.01 **Azioni**: le azioni emesse dalla Società e altri titoli equivalenti ad azioni della Società.
- 1.02 **Codice**: il presente *Internal Dealing Code* adottato da parte di Banca Generali nel rispetto dell’art. 19 del Regolamento MAR e delle relative misure di attuazione di cui al Regolamento 2016/522 ed al Regolamento 2016/523 (tutte le predette disposizioni normative congiuntamente definite anche “**Normativa Internal Dealing**”).
- 1.03 **Giorni Lavorativi**: tutti i giorni di calendario, ad eccezione del sabato, della domenica e delle festività nazionali come indicate sul calendario annuale di Borsa Italiana S.p.A.
- 1.04 **Operazioni Rilevanti**: le operazioni aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari (come *infra* definiti), compiute per conto proprio, anche per interposta persona, da Soggetti Rilevanti o da Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, come indicate *sub Allegato 2*<sup>(1)</sup>.

Sono, invece, escluse dalla definizione di Operazioni Rilevanti e, dunque, non sono soggette agli obblighi informativi che fanno capo ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate agli stessi, le operazioni di importo complessivo non superiore a Euro 20.000,00 (ventimila) in un anno civile. La soglia di Euro 20.000,00 (ventimila) è calcolata sommando senza compensazione tutte le Operazioni poste in essere nel medesimo anno civile<sup>(2)</sup>. Una volta raggiunto l’importo complessivo di Euro 20.000,00 (ventimila), devono essere comunicate, da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone ad essi Strettamente Legate, tutte le Operazioni compiute nel corso dell’anno, a prescindere dal relativo controvalore<sup>(3)</sup>.

- 1.05 **Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti**: per Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti si intendono le persone legate ai Soggetti Rilevanti, individuate come tali ai sensi degli artt. 3, par. 1, n. 26) e 19 del Regolamento MAR e della relativa disciplina attuativa, e in particolare:
- (a) il coniuge o un *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
  - (b) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
  - (c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell’operazione in questione;
  - (d) una persona giuridica, *trust* o *partnership*, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui alle lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da detta

<sup>1</sup> Fonte: art. 19, comma 7, Regolamento MAR e art. 10 Regolamento 2016/522.

<sup>2</sup> Fonte: art. 19, par. 8 e 9, Regolamento MAR e art. 152-*quinquies.1* del Regolamento Emittenti.

<sup>3</sup> Ai fini del raggiungimento del suddetto importo, l’ESMA ha chiarito che non si sommano tra loro le operazioni compiute direttamente dai (o per conto dei) soggetti rilevanti con quelle compiute direttamente dalle (o per conto delle) persone ad essi strettamente legate (Q7.3-A7.3 cfr. aggiornamento ESMA alle “*Questions and Answers on the Market Abuse Regulation*” – 25 November 2022).

persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

- 1.06 **Soggetti Rilevanti:** per Soggetti Rilevanti si intendono i soggetti individuati ai sensi del Regolamento MAR <sup>(4)</sup>, ossia:
- (a) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società;
  - (b) gli alti dirigenti che, pur non essendo membri degli organi di cui alla lettera (a), abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società, come di volta in volta individuati dal Consiglio di Amministrazione;
- 1.07 **Regolamenti di Esecuzione:** congiuntamente, il Regolamento 2016/522 e il Regolamento 2016/523;
- 1.08 **Regolamento 2016/522:** Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015;
- 1.09 **Regolamento 2016/523:** Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016;
- 1.10 **Strumenti Finanziari:** per Strumenti Finanziari si intendono le Azioni (come sopra definite) o gli strumenti di debito della Società o gli strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

## **2 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

- 2.01 Il Codice, adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società, è dotato di efficacia cogente nei riguardi dei Soggetti Rilevanti, ancorché gli stessi non abbiano restituito firmato il modulo di cui al paragrafo 3.01 *infra* al Referente (come definito ai sensi del successivo paragrafo 9) per presa visione e accettazione.
- 2.02 Il Codice disciplina gli obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti nei confronti della Società (per quanto riguarda gli obblighi a carico dei Soggetti Rilevanti), nonché gli obblighi dei medesimi Soggetti Rilevanti e della Società nei confronti di CONSOB e del pubblico in relazione alle Operazioni Rilevanti poste in essere.
- 2.03 Il Codice disciplina le ipotesi di divieto e/o di limitazione al compimento di operazioni su Strumenti Finanziari da parte dei Soggetti Rilevanti.
- 2.05 Il Codice disciplina, inoltre, ulteriori obblighi informativi e di condotta a carico dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti.

## **3 – PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI E DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AGLI STESSI**

- 3.01 Il Referente, come definito al successivo paragrafo 9, consegna ai Soggetti Rilevanti indicati al precedente paragrafo 1.06 - rispettivamente all'atto dell'accettazione della nomina per quanto riguarda i Soggetti Rilevanti di cui al paragrafo 1.06 lett. a), o all'atto dell'assunzione o nomina in qualità di dirigente ovvero del conferimento dell'incarico per quanto riguarda i Soggetti Rilevanti di cui al paragrafo 1.06 lett. b) (insieme la “**Nomina**”) - copia del presente Codice, nonché un modulo (in una forma analoga a quella contenuta nel modulo *sub Allegato 1*) da compilare, sottoscrivere e restituire alla Società **entro 3 (tre) Giorni Lavorativi**, indicando, oltre all'espressa presa d'atto e accettazione per iscritto del Codice e del proprio inserimento nell'elenco dei Soggetti Rilevanti, i propri recapiti e i dati delle Persone Strettamente Legate.
- 3.02 All'atto della consegna di copia del Codice e dell'ulteriore documentazione ai sensi del precedente paragrafo 3.01, il Referente dovrà comunicare per iscritto ai Soggetti Rilevanti i propri recapiti, indicando, in particolare, il proprio numero di telefono, il numero di fax e l'indirizzo e-mail. In caso di variazione di tali recapiti il Referente dovrà provvedere a consegnare ai Soggetti Rilevanti un documento che indichi i relativi aggiornamenti.

<sup>4</sup> Fonte: artt. 19 e 3, par. 1, n. 25), Regolamento MAR.

- 3.03 I Soggetti Rilevanti avranno cura di comunicare al Referente qualsiasi variazione inerente ai dati in precedenza comunicati ai sensi del presente Codice **entro 3 (tre) Giorni Lavorativi** decorrenti dalla suddetta variazione.
- 3.04 Ogni qualvolta il Codice sia stato modificato e/o integrato, il Referente provvederà a trasmettere ai Soggetti Rilevanti copia aggiornata dello stesso e, ove siano intervenute modifiche suscettibili di alterarne la sostanza e/o comportanti nuovi obblighi in capo ai Soggetti Rilevanti, anche il modulo/questionario da compilare, sottoscrivere e restituire alla Società **entro 3 (tre) Giorni Lavorativi** decorrenti dalla consegna con le informazioni di cui sopra. Copia del Codice, tempo per tempo vigente, è in ogni caso sempre disponibile sul sito *internet* della Società [www.bancagenerali.com](http://www.bancagenerali.com), nell'apposita sezione intitolata "*Internal Dealing*", accessibile dalla sezione "*Governance*".
- 3.05 Il Referente ha diritto di ottenere, **entro 3 (tre) Giorni Lavorativi** decorrenti dalla richiesta, mediante comunicazione scritta, da ogni Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione, anche relativa alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione delle previsioni di cui al presente Codice.
- 3.06 Le comunicazioni tra i Soggetti Rilevanti e la Società ai sensi del presente paragrafo dovranno essere effettuate per iscritto come segue:
- (a) se indirizzate alla Società, all'attenzione del "*Referente per l'attuazione dell'Internal Dealing Code*" via e-mail all'indirizzo [Internal.Dealing@BancaGenerali.it](mailto:Internal.Dealing@BancaGenerali.it) ovvero a mezzo PEC all'indirizzo [bankit.ufficiogegale@cert.bancagenerali.it](mailto:bankit.ufficiogegale@cert.bancagenerali.it);
  - (b) se indirizzate ai Soggetti Rilevanti, ai recapiti da questi indicati ai sensi dei precedenti paragrafi 3.01 e 3.04.
- 3.07 Il Referente provvederà a conservare e a mantenere aggiornato, presso gli uffici della Società, un archivio contenente la documentazione ricevuta dai Soggetti Rilevanti ai sensi del presente Codice.

#### **4 – OBBLIGHI INFORMATIVI DEI SOGGETTI RILEVANTI NEI CONFRONTI DELLA CONSOB; TERMINI E MODALITÀ DI ADEMPIMENTO**

- 4.01 I Soggetti Rilevanti di cui al paragrafo 1.06 lett. a) e b) comunicano alla CONSOB le Operazioni Rilevanti effettuate da loro stessi e/o dalle Persone Strettamente Legate **entro il terzo Giorno Lavorativo** successivo a quello in cui tali Operazioni Rilevanti sono state effettuate.
- 4.02 Fermo restando quanto previsto dal precedente paragrafo 4.01, i Soggetti Rilevanti potranno di volta in volta fare richiesta alla Società di provvedere per loro conto alla comunicazione delle Operazioni Rilevanti a CONSOB.

In questo caso i Soggetti Rilevanti dovranno comunicare alla Società la loro espressa assunzione degli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti effettuate in termini ragionevolmente congrui al fine di consentire alla Società di adempiere agli obblighi di comunicazione di cui al suddetto paragrafo 4.01 nei termini ivi indicati. In tal caso, la Società provvederà ad adempiere, per conto dei Soggetti Rilevanti, ai predetti obblighi di comunicazione, mediante trasmissione delle informazioni ricevute. Resta inteso che la Società non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per la mancata o tardiva comunicazione a CONSOB dovuta ad altrettanto mancata o tardiva comunicazione dai Soggetti Rilevanti alla Società.

- 4.03 I Soggetti Rilevanti, ovvero la Società per conto dei Soggetti Rilevanti nei casi di cui al precedente paragrafo 4.02, dovranno trasmettere alla CONSOB la comunicazione prevista dal precedente paragrafo 4.01 con riferimento alle Operazioni Rilevanti compiute dai Soggetti Rilevanti o dalle Persone ad essi Strettamente Legate, utilizzando il modulo allegato al Codice *sub* **Allegato 3**, in conformità al format previsto dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523.

Il modulo è reperibile anche sul sito *internet* della Società ([www.bancagenerali.com](http://www.bancagenerali.com), nell'apposita sezione intitolata "*Internal Dealing*", accessibile dalla sezione "*Governance*") e dovrà essere indirizzato a CONSOB:

- (a) via PEC all'indirizzo [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it) (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo *e-mail* [protocollo@consob.it](mailto:protocollo@consob.it); in entrambi i casi l'oggetto del messaggio, da specificare, è “MAR Internal Dealing” mentre il destinatario finale, da riportare nel testo del messaggio, è “Ufficio Informazione Mercati”<sup>(5)</sup>; oppure
- (b) via fax al n. 06/8477757, oppure
- (c) con le altre modalità di trasmissione tempo per tempo stabilite dalle competenti Autorità.

#### **5 – OBBLIGHI INFORMATIVI DEI SOGGETTI RILEVANTI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ; TERMINI E MODALITÀ DI ADEMPIMENTO**

- 5.01 I Soggetti Rilevanti di cui al paragrafo 1.06 lett. a) e b) comunicano alla Società le Operazioni Rilevanti effettuate da loro stessi e/o dalle Persone Strettamente Legate **entro il secondo Giorno Lavorativo** successivo a quello in cui tali Operazioni Rilevanti sono state effettuate.
- 5.02 I Soggetti Rilevanti di cui al paragrafo 1.06 lett. a) e b) dovranno trasmettere alla Società la comunicazione prevista dal precedente paragrafo 5.01 mediante compilazione e sottoscrizione del modulo riportato *sub Allegato 3*, indirizzandola al “Referente per l’attuazione dell’Internal Dealing Code”, come definito al successivo paragrafo 9, utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica: [Internal.Dealing@BancaGenerali.it](mailto:Internal.Dealing@BancaGenerali.it).

Qualora non sia possibile utilizzare la posta elettronica, le comunicazioni potranno essere inviate, a mezzo PEC all'indirizzo [bankit.ufficiolegale@cert.bancagenerali.it](mailto:bankit.ufficiolegale@cert.bancagenerali.it).

Resta inteso che la Società potrà in ogni momento comunicare ai Soggetti Rilevanti, ai sensi del precedente paragrafo 3.06 (b), ulteriori modalità di comunicazione ovvero le eventuali modifiche alle modalità sopra elencate.

#### **6 – OBBLIGHI INFORMATIVI DELLA SOCIETÀ NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO; TERMINI E MODALITÀ DI ADEMPIMENTO**

- 6.01 La Società è tenuta ad informare il pubblico in relazione alle informazioni ricevute, da parte dei Soggetti Rilevanti, ai sensi del precedente paragrafo 5.01, tempestivamente e comunque **entro 2 (due) Giorni Lavorativi dalla ricezione delle stesse**. La relativa comunicazione è effettuata a cura della Direzione Affari Societari e Rapporti con le *Authorities*, secondo le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente<sup>(6)</sup>, mediante invio del modulo riportato e *sub Allegato 3*, tramite eMarketstorage SDIR.
- 6.02 Le comunicazioni al pubblico effettuate dalla Società saranno in ogni caso effettuate anche tramite pubblicazione sul proprio sito internet [www.bancagenerali.com](http://www.bancagenerali.com), nell'apposita sezione intitolata “Internal Dealing - Negoziazioni”, accessibile dalla sezione “Governance”.

#### **7 – ULTERIORI OBBLIGHI DEI SOGGETTI RILEVANTI**

- 7.01 I Soggetti Rilevanti rendono noto, in forma scritta, alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute, a loro volta, agli obblighi di comunicazione previsti dal presente Codice.

#### **8 – DIVIETO O LIMITAZIONE AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI RILEVANTI**

- 8.01 Ai sensi dell'articolo 19, comma 11 del Regolamento MAR, è fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di compiere operazioni, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative agli Strumenti

<sup>5</sup> Fonte: Sito Consob: <http://www.consob.it/web/area-operativa-interattiva/comunicazione-abusi-mercato>.

<sup>6</sup> Fonte: art. 19, par. 3, Regolamento MAR.

Finanziari (come definiti al par. 1.10) nei 30 (trenta) giorni di calendario <sup>(7)</sup> che precedono l'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che la Società è tenuta a rendere pubblici secondo le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni dell'emittente sono ammesse alla negoziazione ovvero secondo il diritto nazionale ("**Blocking Period**" o "**Periodo di Chiusura**") <sup>(8)</sup>.

- 8.02 A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati *Periodi di Chiusura*:
- (a) i trenta giorni di calendario antecedenti la seduta del Consiglio di Amministrazione che approva i risultati preliminari di bilancio ovvero, in mancanza, il progetto di bilancio <sup>(9)</sup>;
  - (b) i trenta giorni di calendario antecedenti la seduta del Consiglio di Amministrazione che approva la relazione semestrale;
  - (c) i trenta giorni di calendario antecedenti la seduta del Consiglio di Amministrazione che approva le relazioni trimestrali.
- 8.03 Ai sensi dell'articolo 19, comma 12 del Regolamento MAR, la Società può consentire a un Soggetto Rilevante di negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un *Periodo di Chiusura*:
- (i) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongono la vendita immediata di azioni; o
  - (ii) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.
- 8.04 In caso di situazioni eccezionali il Soggetto Rilevante deve essere in grado di dimostrare che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il *Periodo di Chiusura*. La Società effettua una valutazione caso per caso della richiesta scritta del Soggetto Rilevante e autorizza la vendita immediata di azioni soltanto qualora le circostanze di tali operazioni possano essere considerate eccezionali e quindi se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non siano imputabili al Soggetto Rilevante ed esulino dal suo controllo<sup>10</sup>.
- 8.05 Il Consiglio di Amministrazione della Società, nei limiti di quanto consentito dalla legge applicabile e in determinati periodi dell'anno e/o in concomitanza con particolari eventi attinenti alla vita della Società, potrà prevedere ulteriori ipotesi di divieto o limitazione, a tutti o ad alcuni Soggetti Rilevanti, della possibilità di effettuare tutte o alcune delle Operazioni Rilevanti.
- 8.06 I Soggetti Rilevanti sono tempestivamente informati, a cura del Referente (come definito al successivo paragrafo 9) circa le date previste come *Periodo di Chiusura* nonché delle ulteriori date e/o degli ulteriori eventi individuati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente paragrafo 8.05 e delle restrizioni da esso previste.

## **9 – SOGGETTO PREPOSTO ALL'ATTUAZIONE DELL'INTERNAL DEALING CODE**

- 9.01 Il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali provvede a nominare il soggetto preposto all'attuazione del Codice stabilendo la durata dell'incarico, i limiti dei poteri e le competenze ad esso spettanti. Al Consiglio di

<sup>7</sup> Fonte: Q&A ESMA. L'ESMA ha chiarito che il giorno dell'annuncio rappresenta il trentesimo giorno del *black-out period* (cfr. aggiornamento ESMA alle "*Questions and Answers on the Market Abuse Regulation*" e il relativo strumento ESMA Q&A IT-tool che raccoglie i quesiti successivi alla data del 1 Gennaio 2024).

<sup>8</sup> Fonte: art. 19, par. 11, Regolamento MAR.

<sup>9</sup> Fonte: Q&A ESMA. L'ESMA ha chiarito che, nel caso in cui l'emittente pubblichi dati preliminari (e siano soddisfatte le condizioni di cui alle medesime Q&A ESMA) il *black-out period* viene anticipato con riferimento alla data dell'annuncio dei dati preliminari e non trova quindi applicazione con riferimento al successivo annuncio dei dati definitivi (Q7.2-A7.2) (cfr. aggiornamento ESMA alle "*Questions and Answers on the Market Abuse Regulation*" e il relativo strumento ESMA Q&A IT-tool che raccoglie i quesiti successivi alla data del 1 Gennaio 2024).

<sup>10</sup> Per l'esame da parte della Società delle circostanze eccezionali, nonché per le caratteristiche della negoziazione durante un Periodo di Chiusura, trovano applicazione gli artt. 8 e 9 del Regolamento 2016/522.

Amministrazione compete altresì la revoca e il rinnovo della nomina del Soggetto Preposto all'attuazione dell'*Internal Dealing Code* (il "**Referente**").

9.02 Il Referente provvede a:

- (a) verificare la corretta applicazione della procedura diretta a identificare i Soggetti Rilevanti e a predisporre e mantenere aggiornato un elenco di tali Soggetti Rilevanti, nonché ad aggiornare ed a conservare l'archivio di cui al precedente paragrafo 3.06;
- (b) curare, ai sensi del precedente paragrafo 3, l'informativa ai Soggetti Rilevanti in merito alla loro identificazione come tali e agli obblighi previsti in capo agli stessi ai sensi del presente Codice e delle Disposizioni Normative in materia;
- (c) sottoporre ed ottenere da ciascun Soggetto Rilevante, ai sensi del paragrafo 3, una dichiarazione scritta avente ad oggetto la ricezione, la presa visione e la conseguente accettazione del Codice, dell'ulteriore documentazione prevista dal medesimo paragrafo e la presa d'atto dell'inclusione del proprio nominativo nell'elenco dei Soggetti Rilevanti di cui al precedente punto (a);
- (d) effettuare, per conto della Società e tramite la Direzione Affari Societari e Rapporti con le *Authorities*, il Servizio *Investor Relations* e la Direzione *Marketing* e Relazioni Esterne, per quanto di rispettiva pertinenza, ogni comunicazione a CONSOB, al Mercato e/o a Borsa Italiana a cui, a norma del Codice, la Società sia chiamata;
- (e) vigilare sulla concreta applicazione del Codice e riferire al Consiglio di Amministrazione della Società in merito all'eventuale opportunità di apportare al presente Codice e/o ai relativi Allegati, modifiche e/o integrazioni volte ad assicurarne il costante adeguamento rispetto alla Normativa *Internal Dealing* ed alle *best practices* tempo per tempo vigenti.

## **10 – SANZIONI**

10.01 Ferme restando le responsabilità di cui alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti<sup>11</sup>, i Soggetti Rilevanti, nonché le Persone loro Strettamente Legate, che non adempiono correttamente agli obblighi di cui al presente Codice possono essere, a seconda dei casi, assoggettati ai provvedimenti disciplinari irrogabili ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro loro applicabili, da comminarsi secondo il criterio di proporzionalità. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Codice e/o nella Normativa *Internal Dealing* potrà comportare, per i Soggetti Rilevanti e le Persone loro Strettamente Legate inadempienti, responsabilità nei confronti di Banca Generali per i danni, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di tale inosservanza.

## **11 – ACCETTAZIONE DEL CODICE E OBBLIGHI DEI SOGGETTI RILEVANTI**

11.01 I Soggetti Rilevanti, una volta ricevuta l'informativa di cui al paragrafo 3.01, accettano il presente Codice, mediante sottoscrizione dell'apposito modulo *sub Allegato 1*, e si impegnano a rispettarne le previsioni.

11.02 I Soggetti Rilevanti sono quindi tenuti a:

- (a) restituire tempestivamente al Referente il modulo di cui sopra, sottoscritto e siglato in ogni pagina in segno di ricevuta e presa visione della comunicazione ivi contenuta, del Codice e dei relativi allegati, mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo [Internal.Dealing@BancaGenerali.it](mailto:Internal.Dealing@BancaGenerali.it);
- (b) comunicare tempestivamente al Referente, per iscritto, l'elenco delle Persone ad essi Strettamente Legate, e i relativi dati identificativi, nonché ogni successivo aggiornamento dei nominativi e dei dati

<sup>11</sup> Per la disciplina concernente le sanzioni in materia di *Internal Dealing* si rinvia alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).

precedentemente comunicati mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo [Internal.Dealing@BancaGenerali.it](mailto:Internal.Dealing@BancaGenerali.it);

- (c) notificare tempestivamente per iscritto alle rispettive Persone Strettamente Legate:
- i. gli obblighi ai quali esse sono tenute ai sensi del presente Codice e della normativa tempo per tempo vigente, nonché
  - ii. la sussistenza delle condizioni in base alle quali esse sono tenute a tali obblighi ai sensi del Codice e della predetta normativa, informandole anche della facoltà di delega di cui al precedente paragrafo 4.02.
- 11.03 I Soggetti Rilevanti sono tenuti a conservare copia della notifica effettuata ai sensi del precedente paragrafo 3.01, esibendola a semplice richiesta scritta della Società e delle Autorità competenti.

## **12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E INFORMATIVA PRIVACY**

- 12.01 I dati personali dei Soggetti Rilevanti e delle Persone loro Strettamente Legate saranno oggetto di trattamento in conformità e ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dal Codice e dalla Normativa *Internal Dealing* tempo per tempo ivi applicabile. Titolare del trattamento è Banca Generali S.p.A., con sede legale in Trieste, via Machiavelli 4.
- 12.02 Il conferimento di tali dati da parte dei predetti soggetti è obbligatorio al fine di consentire l'adempimento degli obblighi previsti dal Codice e dalla Normativa *Internal Dealing* tempo per tempo ivi applicabile.
- 12.03 Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (“**GDPR**”), in materia di protezione dei dati personali, sono comunicati dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate solo i dati necessari al raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati e sono comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, alle finalità o ai compiti in precedenza indicati.
- 12.04 Ciascuno dei predetti soggetti ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati conservati presso la Società, la loro origine e le modalità di utilizzo; ha inoltre il diritto di richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione o la cancellazione, richiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.
- 12.05 Si precisa al riguardo che Banca Generali S.p.A. ha nominato, ai sensi degli articoli 37 e seguenti del GDPR, un responsabile per la protezione dei dati (il “**DPO**”), raggiungibile all'indirizzo e-mail [DataProtectionOfficerBG@bancagenerali.it](mailto:DataProtectionOfficerBG@bancagenerali.it) o via posta ordinaria all'indirizzo: Banca Generali S.p.A., C.so Cavour 5/A, 34132 - Trieste) – Att.ne *Data Protection Officer* di Banca Generali S.p.A.
- 12.06 Ciascun interessato potrà quindi esercitare i propri predetti diritti rivolgendosi al DPO con le modalità sopra indicate.
- 12.07 I dati personali di cui al presente paragrafo sono conservati per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati ricevuti.

## **13 – DISPOSIZIONI FINALI**

- 13.01 L'Amministratore Delegato e Direttore Generale è autorizzato ad apportare le modifiche e le integrazioni al presente Codice che si rendessero necessarie a seguito di meri adeguamenti a disposizioni legislative o regolamentari ovvero in caso di modifiche organizzative di Banca Generali. Laddove invece occorresse adeguare il Codice in ragione di eventuali significative indicazioni fornite dalle competenti Autorità ovvero dall'esperienza applicativa e/o dalle prassi di mercato, su proposta dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione delibera sulle modifiche e/o integrazioni da apportare al Codice.

**14 – ENTRATA IN VIGORE**

- 14.01 La presente versione del Codice è stata approvata dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali in data 4 dicembre 2024 ed entra in vigore con decorrenza 5 dicembre 2024.

**ALLEGATO 1****Modulo di accettazione e comunicazione informazioni**

Il sottoscritto/La sottoscritta [●]

- prendendo atto di essere stato/a inserito/a nell'elenco dei Soggetti Rilevanti di cui al Codice per il trattamento delle operazioni effettuate da Soggetti Rilevanti e da Persone Strettamente Legate (Internal Dealing Code) di Banca Generali tempo per tempo vigente;
- attestando di avere ricevuto copia dell'indicato Codice e di averne letto e compreso le disposizioni;
- consapevole degli obblighi giuridici posti a suo carico dall'indicato Codice e delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

- (i) dichiara di conoscere ed accettare le disposizioni dell'Internal Dealing Code e di impegnarsi con la massima diligenza, per quanto di propria competenza, all'osservanza delle stesse;
- (ii) dichiara di tenere indenne Banca Generali S.p.A. da ogni conseguenza pregiudizievole che alla stessa dovesse derivare dalla mancata, ritardata o inesatta osservanza da parte propria degli obblighi previsti dall'Internal Dealing Code; e
- (iii) si impegna a notificare per iscritto alle "*Persone Strettamente Legate*" al sottoscritto (come definite nel Codice) gli obblighi ai quali esse sono tenute ai sensi dell'Internal Dealing Code, e delle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti;
- (iv) indica i seguenti recapiti personali: n. tel. [●], n. fax [●] e indirizzo e-mail [●];
- (v) indica i seguenti nominativi delle Persone Strettamente Legate:

Cognome e Nome / Denominazione sociale	Luogo e data di nascita / Indirizzo della sede sociale	Codice fiscale	Tipo di legame

- (vi) dichiara di aver preso atto delle previsioni contenute all'interno dell'articolo 12 dell'Internal Dealing Code (Trattamento dei dati personali e informativa privacy), rese ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR");
- (vii) ai sensi dell' art. 13 del GDPR, dichiara di aver correttamente informato le Persone Strettamente Legate sopra riportate in merito alla raccolta dei loro dati personali e di averne ottenuto il relativo consenso all'utilizzo degli stessi per la presente attività. Le stesse hanno quindi acconsentito al fatto che i loro dati personali siano trattati dalla Capogruppo Banca Generali S.p.A. e dalle relative Società Controllate, ove necessario, in adempimento agli obblighi di legge in materia di corretta gestione degli obblighi di internal dealing;
- (viii) A tutti i soggetti interessati sopra dichiarati sono assicurati i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679.

\_\_\_\_\_  
(Data)

\_\_\_\_\_  
(Firma)

Tenuto conto della disponibilità offerta dalla Società di effettuare, per conto dei Soggetti Rilevanti e delle relative Persone Strettamente Legate, le comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'Autorità di vigilanza (in Italia la Consob), il/la sottoscritto/a conferisce incarico alla Società affinché provveda, per suo conto e per conto delle Persone a sé Strettamente Legate, sulla base delle informazioni trasmesse, ad effettuare alla sopra citata Autorità le comunicazioni di cui all'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014.

---

(Data)

---

(Firma)

**ALLEGATO 2****Elenco delle Operazioni Rilevanti**

Le Operazioni Rilevanti includono:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso ai Soggetti Rilevanti o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario della Società o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni *put* e le opzioni *call*, e di *warrant*;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito della Società, compresi i *credit default swap*;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento MAR;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento MAR;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito un Soggetto Rilevante o una Persona ad esso Strettamente Legata, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento MAR;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o di una Persona ad esso Strettamente Legata;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito della Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
- q) la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona ad esso Strettamente Legata;
- r) le operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona ad esso Strettamente Legata, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- s) le operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui (i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona ad esso Strettamente Legata; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

**ALLEGATO 3****Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate**

<b>1</b>	<b>Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata</b>	
a) <sup>12</sup>	Nome	<i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome:  <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:
<b>2</b>	<b>Motivo della notifica</b>	
a) <sup>13</sup>	Posizione/qualifica	<i>Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione:</i> Posizione occupata:  <i>Per le persone strettamente associate:</i> Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata: <input type="checkbox"/>  Persona che esercita funzione di amministrazione, di controllo o di direzione Nome: Cognome: Posizione:
b) <sup>14</sup>	Notifica iniziale/modifica	Notifica iniziale: <input type="checkbox"/> Modifica della precedente notifica

<sup>12</sup> Dati relativi al soggetto che effettua l'operazione

[Per le persone fisiche: nome e cognome.]

[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]

<sup>13</sup> [Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]

[Per le persone strettamente associate,

— indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;

— nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]

<sup>14</sup> [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]

		Motivo della modifica:		
<b>3</b>	<b>Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta</b>			
a) <sup>15</sup>	Nome	Banca Generali S.p.A.		
b) <sup>16</sup>	LEI	815600903231FA2E7698		
<b>4</b>	<b>Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate</b>			
a) <sup>17</sup>	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento  Codice di identificazione	ISIN: IT0001031084		
b) <sup>18</sup>	Natura dell'operazione	Operazione legata all'utilizzo di programmi su opzioni: <input type="checkbox"/>		
c) <sup>19</sup>	Prezzo/i e volume/i (indicare il volume e il prezzo per ciascuna operazione eseguita con indicazione	<table border="1"> <tr> <td>Prezzo/i</td> <td>Volume/i <sup>20</sup></td> </tr> </table>	Prezzo/i	Volume/i <sup>20</sup>
Prezzo/i	Volume/i <sup>20</sup>			

<sup>15</sup> [Nome completo dell'entità.]

<sup>16</sup> [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]

<sup>17</sup> [— Indicare la natura dello strumento:

— un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;  
— una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.

— Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

<sup>18</sup> [Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522(1) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.

A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]

(1) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

<sup>19</sup> [Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.

Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

<sup>20</sup> Inserire tutte le righe necessarie (vedi nota precedente).

	dell'orario per ciascuna operazione)		
d) <sup>21</sup>	Informazioni aggregate:  — Volume aggregato  — Prezzo		
e) <sup>22</sup>	Data dell'operazione		
f) <sup>23</sup>	Luogo dell'operazione	Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione: «Al di fuori di una sede di negoziazione»: <input type="checkbox"/>	

<sup>21</sup> [I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:  
— si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;  
— sono della stessa natura;  
— sono effettuate lo stesso giorno e  
— sono effettuate nello stesso luogo;

Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

[Informazioni sui prezzi:

— nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;  
— nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

<sup>22</sup> [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GGTHH:MM:SS]

<sup>23</sup> [Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della Direttiva 2014/65 UE (MiFID II), dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]